



**1) La partecipazione al servizio è di natura obbligatoria o facoltativa?**

Facoltativa

**2) Chi può partecipare al servizio?**

Il servizio è rivolto ai soggetti che utilizzano il gas per soli fini industriali. Sono esclusi gli utilizzi per autotrazione e per produzione di energia elettrica, a meno che non sia funzionale al processo produttivo.

**3) Nella descrizione dei servizi A e B, quando si parla di giorni consecutivi si fa sempre riferimento ai giorni lavorativi?**

Sì, l'attivazione del periodo di Interrompibilità non è previsto nei giorni festivi.

**4) Ai fini del monitoraggio, da quando parte il conteggio della baseline dei 10 giorni lavorativi (al netto dei fermo-impianti)?**

La baseline è conteggiata a ritroso a partire dal giorno della chiamata, quindi con un preavviso di 24h/48h a seconda del servizio richiesto.

**5) Una holding può partecipare come Multi-Sito?**

Sì, possono presentare l'offerta in qualità di Multi-Sito anche le holding intese come holding industriali ai sensi dell'art.162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), TIUR.

In questo caso tutte le responsabilità relative alla partecipazione al servizio, incluso il rispetto del livello minimo di consumo e l'effettiva riduzione, così come la regolazione economica di remunerazione e penali, resteranno in capo alla holding.

Per la casistica delle holding è stato aggiornato l'allegato ad hoc ("5bis") disponibile nella sezione download.

**6) Un cliente finale con un unico sito industriale ma con più PDR come viene considerato?**

In questo caso deve fare richiesta di partecipazione come Multi-Sito indicando tutti i pdr associati al medesimo sito e i relativi POD.

**7) Un aggregatore può aggregare un cliente Multi-Sito?**

L'Aggregatore ed il Multi-Sito sono mutuamente esclusivi. Non sarà accettata la casistica di Multi-Sito all'interno di una aggregazione ovvero un Aggregatore non potrà aggregare uno o più Multi-Sito e mantenere all'interno dei singoli Multi-Sito la compensazione. Se l'aggregatore aggrega Multi-Sito i singoli PdR saranno considerati come soggetti aggregati mentre se il Multi-Sito vuole partecipare come tale dovrà presentare offerta da solo come Multi-Sito.



**8) Come verrà considerato, nei termini della baseline dei 10 giorni lavorativi il rientro dalle festività?**

Per tenere conto del ramp-up del rientro dalle festività, solo ed esclusivamente per i primi giorni di gennaio 2021 sarà escluso dal calcolo della baseline il periodo di festività 23/12/2020-03/01/2021. Pertanto, a titolo di esempio, nella definizione della baseline per il primo giorno del periodo di potenziale attivazione non saranno quindi considerati i 10 giorni lavorativi precedenti, ma i 10 giorni lavorativi compresi nel periodo 9-22 dicembre.

**9) Come devo considerare la tolleranza del 15% per fermo-impianti da procedura Snam e la tolleranza del 15% ai sensi dell'art. 4.2 della Delibera 511/2020?**

I 9 giorni di tolleranza, pari al 15% dei potenziali giorni di attivazione (i 62 giorni lavorativi compresi nel periodo 04/01/2021 – 31/03/2021) di cui si parla nella procedura SRG e nella delibera ARERA fanno riferimento alla stessa casistica.

Ciò significa che, ai fini dell'applicazione di quanto definito al paragrafo 4.3 della delibera 511/2020/R/gas, anche in caso di mancata comunicazione di giorni di fermo impianto, essi verranno comunque considerati nella tolleranza del calcolo della penale.

Tuttavia, si precisa che in caso di attivazione, la mancata comunicazione del fermo impianto non escluderà quel giorno dal calcolo della baseline dei 10 giorni lavorativi e pertanto concorreranno nel calcolo della penale relativa alla mancata interruzione.

Alla fine del periodo di possibile attivazione si considereranno per primi i giorni di fermo impianto comunicati a SRG e poi, a completamento, eventuali altri giorni in cui il livello di consumo è stato al di sotto della soglia dei volumi di riduzione fino al raggiungimento dei 9 giorni di tolleranza, dopo i quali si applicheranno eventuali penali.

**10) Se in caso di attivazione del servizio il mio impianto fosse fermo cosa succede?**

Come da procedura (cap.4.1), in caso di attivazione del Servizio il Cliente interrompibile ha tempo 3 ore per comunicare lo stato di fermo impianto dal momento della ricezione della comunicazione di attivazione del servizio. Questo giorno, se e solo se comunicato a SRG entro le suddette tempistiche e se all'interno dei 9 giorni di tolleranza, non viene conteggiato ai fini della penale di cui all'Art. 4.2 della Delibera ARERA 511/2020. Non potendo però rispettare l'impegno alla riduzione, questa giornata non viene conteggiata ai fini della remunerazione. In ogni caso lo stato di fermo impianto rientra tra le informazioni da fornire a SGR secondo le tempistiche indicate al punto 4.3.1 della Procedura.



**11) Come viene calcolato il termine  $R_{pdr}^{gas}$  di cui all'art. 4.2 della Delibera ARERA 511/2020/R/GAS?**

In ogni giorno di attivazione della procedura di interrompibilità, per ogni PdR sarà calcolato il termine  $R_{pdr}^{gas}$  come differenza tra la media dei prelievi dei dieci giorni lavorativi precedenti a quello di attivazione (con l'esclusione dei giorni in cui è stato comunicato il fermo-impianto straordinario) e il volume giornaliero effettivamente prelevato dal PdR.

**12) I documenti da inviare per l'adesione al servizio devono essere firmati digitalmente?**

Non necessariamente. Se non si dispone della firma digitale è possibile firmare i documenti in originale ed inviare la scansione, sia della dichiarazione che dell'offerta economica. L'offerta economica deve essere inviata sia firmata in pdf che in formato excel.

**13) La comunicazione dei dati di misura dei consumi di gas nei casi di PdR non teleletti da SRG, come indicato nel cap. 4.3 della procedura, deve avvenire per i soli giorni lavorativi?**

I dati di misura dei consumi di gas nei casi di PdR non teleletti da SRG, come indicato nel cap. 4.3 della procedura, devono essere comunicati relativamente a tutti i giorni gas, lavorativi e non. Per i giorni festivi è possibile recuperare la lettura il lunedì. A titolo di esempio la comunicazione dei dati relativi al venerdì, sabato e domenica deve avvenire entro le ore 12:00 del lunedì successivo.

**14) In caso di fermo-impianto straordinario si dovrà fornire documentazione a supporto dello stesso?**

Nel caso di fermo-impianto straordinario in assenza di attivazione del servizio sarà sufficiente comunicare a SRG, entro le tempistiche e nelle modalità previste all'interno della Procedura, il verificarsi di una situazione di fermo-impianto straordinario.

Nel caso invece in cui al momento dell'attivazione del servizio (Comunicazione di attivazione) il sito si trovasse in una condizione di fermo-impianto straordinario concretizzatasi nel giorno stesso o comunque successivamente all'ultima finestra disponibile per la comunicazione di fermo-impianto straordinario (ore 12:00 di ogni giorno gas con riferimento al giorno gas precedente) e quindi comunicata a SRG entro 3 ore dalla ricezione della Comunicazione di Attivazione come indicato in Procedura al par. 4.1, sarà richiesta al Cliente interrompibile di presentare certificazione a cura di un ente esterno che ne attesti la veridicità e ne contestualizzi la fattispecie.

Resta inteso che la comunicazione di fermo-impianto straordinario è da intendersi riferita a situazioni eccezionali e non prevedibili e pertanto oggetto di ulteriori verifiche anche sulla base dei volumi misurati; tali informazioni saranno condivise con ARERA e MISE per i seguiti di competenza.

**15) Come verrà gestito il contratto di interrompibilità in caso di sospensione delle attività produttive per emergenza COVID-19?**

Nel caso in cui nel periodo di potenziale attivazione del Servizio di interrompibilità gas e nell'ambito dell'emergenza COVID-19, dovessero essere messe in atto dal Governo misure che prevedano la



sospensione delle attività produttive industriali dei clienti finali interrompibili e quindi si verificasse l'impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali previsti dal servizio di interrompibilità, sarà prevista, previa raccolta e verifica a cura di SRG di adeguata documentazione attestante l'impossibilità di adempiere al contratto di interrompibilità, la sospensione del Servizio di interrompibilità gas e quindi dell'applicazione di eventuali penali. La remunerazione della quota fissa sarà riproporzionata sui giorni di validità del servizio di interrompibilità.

**16) Che cosa indica il termine  $F_{pdr}$  contenuto nella formula della penale al punto 4.3 della Delibera 511/2020/R/Gas?**

Il corrispettivo  $F_{pdr}$  è da intendersi come il corrispettivo unitario fisso presentato ed accettato in fase di offerta ovvero equivalente al termine  $F_i$  definito nell'art. 3.3

**17) La compensazione dei corrispettivi  $CRV^{OS}/CRV^{CS}$  riguarda l'intero periodo dall'1 ottobre 2020 al 30 settembre 2021 considerando tutti i giorni (lavorativi e non)?**

Si. La compensazione del corrispettivo variabile  $CRV^{OS}$  determinata come da Art. 6.2 lettera b) della Delibera ARERA 511/2020 sarà riconosciuta a tutti i clienti finali interrompibili sull'intero periodo 1 ottobre 2020 – 31 marzo 2021. La compensazione del corrispettivo variabile  $CRV^{CS}$  determinata come da Art. 6.2 lettera b) della Delibera 511/2020 sarà riconosciuta solo ai clienti finali interrompibili allacciati alla rete di distribuzione sull'intero periodo 1 aprile 2021 – 30 settembre 2021.

**18) Con riferimento alla penale descritta al punto 4.2 della delibera ARERA 511/2020 che cosa succede nel caso in cui il maggior valore di  $(Q_{pdr} - R_{pdr}^{gas})$  sia un valore negativo?**

Nel caso in cui la riduzione effettiva sia maggiore dei quantitativi oggetto di riduzione il valore dalla penale sarà pari a zero.

**19) In caso di RIU quali POD dovranno essere comunicati ai fini del monitoraggio?**

I POD da comunicare ai fini del monitoraggio sono solo quelli afferenti al PdR sul quale si presta il servizio di interrompibilità.